

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ALL'ATTO N. 287 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali"

Oggetto: Modificazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

1) L'articolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Deleghe)

1. I membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2, nonché i membri Sindaci designati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 1) e lettera c), numero 1), possono delegare:
 - a) nel caso dei Presidenti delle Province, i Vice Presidenti ove presenti o un Consigliere provinciale allo scopo designato;
 - b) nel caso dei Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, i Vice Sindaci, i Presidenti dei Consigli comunali, oppure i componenti della Giunta comunale, dei rispettivi Enti;
 - c) nel caso dei membri Sindaci designati in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, i Vice Sindaci, i Presidenti dei Consigli comunali, oppure i componenti della Giunta comunale, dei rispettivi Enti.
2. Per i membri eletti di cui all'articolo 6, comma 3, la delega non è consentita.
3. La delega è conferita espressamente, di volta in volta o in via permanente, anche in ragione degli argomenti da trattare."

Relazione tecnica

La modifica propone la riscrittura dell'articolo 11 della legge regionale n. 20/2008 con una duplice finalità. Da un lato, si intende estendere la facoltà di delega – attualmente riservata ai soli membri di diritto – anche ai membri designati, limitatamente a coloro che ricoprono la carica di Sindaco (rappresentanti dei Comuni medi e piccoli). Dall'altro, si reintroduce esplicitamente la possibilità di conferire la delega in via permanente. Si evidenzia che tale previsione costituisce un mero ripristino della formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 17/2024. Tale istituto risponde a criteri di efficienza e semplificazione amministrativa: essa consente, infatti, di evitare la produzione reiterata di singoli atti di delega per ogni seduta qualora l'Ente individui un rappresentante stabile (es. il Vice Sindaco) per la partecipazione ai lavori del CAL, riducendo così gli oneri burocratici in capo alle amministrazioni locali.

La modifica ha carattere ordinamentale e procedurale, incidendo esclusivamente sulle modalità di partecipazione alle sedute e sulla composizione dell'assemblea del CAL in caso di impedimento del titolare. Sotto il profilo finanziario, l'intervento è neutrale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. I costi di funzionamento (inclusi i rimborsi spese ex art. 13) sono legati all'effettiva partecipazione del componente o del suo delegato, senza duplicazioni. La sostituzione del Sindaco, sia essa occasionale o permanente, non altera il numero dei partecipanti né la previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa. Pertanto, la proposta si valuta ad invarianza finanziaria.

Relazione illustrativa

La presente proposta di modifica nasce dall'esigenza di garantire una più ampia ed effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) da parte di tutti i territori rappresentati, con particolare attenzione alle istanze dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

L'esperienza applicativa della legge ha evidenziato come i Sindaci dei Comuni di minori dimensioni si trovino spesso nell'impossibilità di partecipare alle sedute del CAL, a causa del gravoso carico di impegni istituzionali e amministrativi che, specialmente nelle piccole realtà, ricadono quasi interamente sulla figura del Primo Cittadino. L'impossibilità di delegare comporta frequentemente l'assenza di rappresentanza, durante le sedute, per i Comuni medi e piccoli, indebolendo la funzione consultiva e di raccordo dell'organo.

L'emendamento interviene quindi su due livelli:

1. Parifica i Sindaci "designati" ai Sindaci "di diritto", estendendo anche ai primi la facoltà di farsi sostituire dal Vice Sindaco, dal Presidente del Consiglio o da un Assessore.
2. Ripristina l'istituto della delega permanente, recuperando una modalità organizzativa già presente nella legge istitutiva prima della modifica operata dalla L.R. n. 17/2024. Questa proposta non risponde solo a un'esigenza di snellimento burocratico, evitando la compilazione di atti per ogni singola convocazione, ma mira a garantire una maggiore continuità nei lavori del Consiglio, permettendo ai delegati di seguire l'evoluzione dei lavori del CAL nel tempo.

Resta fermo il divieto di delega per i membri "elettivi" (Consiglieri comunali), il cui mandato è strettamente personale e legato all'elezione diretta.

In conclusione, la modifica riduce i casi di assenza forzata e, attraverso il ritorno alla delega permanente, favorisce la presenza di interlocutori stabili e preparati, rafforzando il ruolo del CAL nei processi decisionali regionali.